LA GIUNTA

Premesso che con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato al Comune in data 22 marzo 2005, la S.r.l. LINEADATAMEDIA di Milano ha chiesto l'annullamento - previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento di diniego delle affissioni pubblicitarie su cabine Telecom preesistenti di cui alla nota prot. n. 59996 del 12.11.2004 nonché del Piano Generale Impianti Pubblicitari, del Regolamento per la Pubblicità e Pubbliche Affissioni e delle relative delibere di approvazione, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque altrimenti connesso:

Ritenute infondate le doglianze della Società ricorrente che sostiene tra l'altro un eccesso di potere del Comune per travisamento, erroneità e falsità dei presupposti, nonché la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 507/93;

Considerato pertanto necessario contrastare le pretese avversarie chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, nominando conseguentemente il legale difensore;

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 N. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.08.2000 N. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16 febbraio 2005 di approvazione del bilancio 2005;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale, Dr. Pietro TASSONE, ed in ordine alla regolarità contabile dell'Istruttore Direttivo Contabile del Settore Ragioneria Generale, Sig.a Gianfranca Olivero, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, il Sindaco pro-tempore a resistere avverso il ricorso straordinario della S.r.l. LINEADATAMEDIA di Milano al Presidente della Repubblica, notificato al Comune in data 22 marzo 2005, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale;
- 2) di nominare legali rappresentanti e difensori del Comune nella vertenza di cui trattasi, con il più ampio mandato di difesa e con facoltà di agire sia congiuntamente che disgiuntamente, il Prof. Avv. Vittorio BAROSIO e l'Avv. Fabio DELL'ANNA del Foro di Torino, con elezione di domicilio presso lo studio BAROSIO di Torino Corso Galileo Ferraris n. 120;
- 3) di imputare la spesa al momento presunta di Euro 6.000,00 **(comprensiva di I.V.A. e C.P.A.)** al Titolo 1°, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 iscritto al Capitolo 330000 del PEG "Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune" del bilancio di previsione 2005, che presenta la necessaria disponibilità (centro di costo 01803 c.i. 2509/05);

- 4) di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del dirigente del Settore Legale ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità nei limiti degli importi impegnati;
- 5) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Legale Dr. Pietro Tassone.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere per contrastare le pretese avversarie;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.